



**COMUNE DI
GIOVINAZZO**

**ASSESSORATO URBANISTICA – LL.PP. AMBIENTE E SUAP
SETTORE 3° GESTIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA - LL.PP E AMBIENTE
SERVIZIO LL.PP.**



COMUNE DI GIOVINAZZO

**SETTORE 3°
GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio URBANISTICA**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO**

ing. Cesare TREMATORE

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

ing. Daniele CARRIERI

15.06.2015

SOMMARIO

Articolo 1. Finalità.....	3
Articolo 2. Istituzione della Commissione	3
Articolo 3. Competenze della Commissione.....	3
Articolo 4. Nomina e durata della Commissione.....	4
Articolo 5. Casi di incompatibilità.....	5
Articolo 6. Casi di conflitto d’interessi.....	5
Articolo 7. Decadenza e revoca	5
Articolo 8. Attribuzioni.....	6
Articolo 9. Funzionamento delle Commissione locale per il paesaggio	7
Articolo 10. Funzioni del responsabile del procedimento paesaggistico e istruttoria delle pratiche.....	9
Articolo 11. Termini per l’espressione del parere	9
Articolo 12. Criteri per l’espressione del parere.....	10
Articolo 13. Indennità.....	10
Articolo 14. Rinvio	10



Articolo 1. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e la composizione della Commissione locale per il paesaggio, ai sensi dell'art.148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e ss.mm.ii., "Codice dei beni culturali e del paesaggio", dell'art. 8 della LR Puglia 7 ottobre 2009 n.20 modificata dalla L.R. 10.04.2015,n.19., "Norme per la pianificazione paesaggistica", e secondo i criteri definiti nell'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale Puglia 24 novembre 2009 n.2273.

Articolo 2. Istituzione della Commissione

1. Ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 della L.R. Puglia 7 ottobre 2009 n. 20 e ss.mm.ii. è istituita presso il comune di Giovinazzo la "Commissione locale per il paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione".
2. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo in materia di paesaggio e svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Giovinazzo.
3. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000,n.267, la competenza della Commissione potrà essere estesa ad altri Comuni contermini, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento. Tali convenzioni dovranno chiaramente indicare i rapporti tra i diversi Enti anche relativamente alla composizione, nomina, durata e validità delle sedute della Commissione stessa. L'adesione potrà essere manifestata da ciascun Comune, in qualunque momento, anche successivamente alla nomina della Commissione.
4. Nel costituire le aggregazioni di cui al comma precedente è opportuno che i Comuni verifichino di appartenere al medesimo ambito di paesaggio, secondo l'individuazione effettuata nell'elaborato n.3.3.1 dello schema del Piano Paesaggistico adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.1947 del 20 ottobre 2009 o di ricadere nella stessa area parco o, comunque, di essere interessati da analoghe finalità di salvaguardia e di valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale.

Articolo 3. Competenze della Commissione

1. La Commissione è composta da **cinque componenti** scelti tra figure professionali esterne all'amministrazione comunale e comunque non facenti parte dello Sportello Unico per l'Edilizia, in possesso di *specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali.*
2. La commissione deve comprendere la pluralità delle competenze previste dal comma precedente e, pertanto, deve essere costituita da:
 - a) un ingegnere con competenze inerenti alle discipline dell'ingegneria con particolare riferimento alla pianificazione urbanistica e ambientale;
 - b) un architetto esperto progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e del paesaggio;
 - c) un esperto con competenze inerenti alle discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alle geologia e geomorfologia);
 - d) un laureato in scienze agrarie o forestali;
 - e) una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché suia documentata l'esperienza almeno quinquennale nelle materie di cui al comma 1



3. Inoltre *nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), la commissione sarà integrata da un componente archeologo con competenze inerenti alle discipline storico-artistiche (con particolare riguardo ai beni culturali, all'archeologia, alla storia del territorio).*
4. Nella nomina della commissione, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 57 del D.Lgs.30.03.2001,n.165, per le pari opportunità, sarà garantita adeguata presenza di presenza di donne.
5. Uno dei cinque componenti la commissione sarà un giovane professionista con età inferiore a 35 anni;
6. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, eccetera) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale redatto in formato europeo.

Articolo 4. Nomina e durata della Commissione

1. I componenti della Commissione sono nominati con determinazione del Dirigente del Settore Gestione del territorio, sulla base di una graduatoria di merito redatta da parte di una commissione appositamente costituita previa valutazione dei curricula presentati dai candidati a seguito di avviso pubblico. La determinazione di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 3 della presente disciplina e a quanto disposto dall'allegato A) della deliberazione di Giunta Regionale del 24.11.2009,n.2273.
2. L'avviso Pubblico per la scelta dei componenti della Commissione locale del Paesaggio, la determinazione di nomina dei componenti della commissione, con allegata la graduatoria di merito, verrà pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet www.comune.giovinazzo.ba.it.
3. La graduatoria formulata all'esito della selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.
4. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del codice di comportamento specifico del Comune di Giovinazzo approvato con delibera di G.C.del 24.01.2014, n.10;
5. I componenti della commissione restano in carica per un periodo di tre anni; e l'incarico non può essere rinnovato.
6. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre trenta giorni dalla scadenza dell'incarico.
7. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione, attingendo dalla graduatoria approvata, con apposita determinazione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della commissione.



Articolo 5. Casi di incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Sindaco, di componente della Giunta Comunale, di Consigliere Comunale del Comune di Giovinazzo.
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione.
3. La carica di componente della Commissione è incompatibile con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Giovinazzo o con Enti, Aziende e/o Società delle quali il Comune abbia quote di partecipazione a qualunque titolo.
4. Per tutta la durata del loro mandato i membri della Commissione, nonché i tecnici eventualmente ad essi legati in associazione professionale o in qualità di dipendente o di collaboratore, non possono accettare incarichi professionali pubblici inerenti ad attività edilizie presso il medesimo Comune, fatta salva comunque la conclusione degli adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina.
5. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri di qualunque altra Commissione del Comune di Giovinazzo.

Articolo 6. Casi di conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione devono astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione ed alla votazione, a pena di invalidità delle decisioni assunte, quando:
 - a) partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, alla direzione lavori o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo edilizio comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
 - b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile e comunque in qualsiasi altro caso tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
 - c) appaltino la realizzazione dell'opera oggetto di parere della Commissione.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano state presentate da parenti od affini entro il quarto grado del componente della Commissione, dal coniuge o da professionisti che operano nel suo studio o con lui associati.
3. Qualora un componente della Commissione rilevi, anche solo mediante la lettura dell'ordine del giorno riportato nella convocazione, la propria incompatibilità rispetto ad una o più delle pratiche all'esame della Commissione, deve far presente tale condizione al Presidente della Commissione immediatamente prima che ne sia iniziato l'esame ed allontanarsi dall'aula nella quale è riunita la Commissione. Dell'osservanza di tale prescrizione deve esserne fatta menzione nel verbale.

Articolo 7. Decadenza e revoca

1. I componenti della Commissione decadono automaticamente dalla carica nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'articolo 5, sopravvenuta successivamente alla nomina. In questo caso i componenti sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente della Commissione e al Dirigente del Settore Gestione del territorio le incompatibilità sopravvenute, astenendosi a partecipare a ulteriori convocazioni.



2. I componenti della Commissione sono revocati qualora non rispettino gli obblighi di astensione, di cui all'articolo 6, o per altri gravi motivi inerenti lo svolgimento delle loro funzioni.
3. I componenti della Commissione decadono automaticamente dalla carica senza necessità di specifica determinazione se risultano assenti per più di tre riunioni consecutive della Commissione, o a dodici riunioni anche non consecutive nel corso di un anno solare.
4. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi precedenti, la decadenza e la revoca devono essere dichiarate con determinazione del dirigente del Settore Gestione del Territorio con contestuale nomina del sostituto che rimarrà in carica sino alla scadenza della Commissione, ai sensi del precedente articolo 3.
5. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta al dirigente del; in tale caso rimarranno in carica fino alla loro sostituzione. Il dirigente del Settore Gestione del Territorio provvederà, entro trenta giorni dal ricevimento delle lettera di dimissioni, alla nomina del sostituto ai sensi del precedente articolo 3 che rimarrà in carica sino alla scadenza della Commissione.

Articolo 8. Attribuzioni

1. Le disposizioni normative che la commissione dovrà uniformarsi (e comunque da intendersi a solo titolo indicativo ma non esaustivo), sono le seguenti:
 - D. Lgs. 22.01.2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii;
 - deliberazione della G.R. del 16.02.2015,n.176 pubblicata sul BURP del 23.03.2015,n.40 avente ad oggetto: **"Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (individuato con l'acronimo PPTR)"**;
 - tutti gli elaborati grafici e scrittografici comprese le NTA allegati alla predetta deliberazione;
 - la Delibera di G.R. del 15.12.2000, n.1748;
 - la L. R. 7.10.2009, n.20 "Norme per la pianificazione paesaggistica";
 - la L.R.16.10. 2009 n.22 "Integrazione alla legge regionale 24 luglio 1997, n.19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all'articolo 7 della legge regionale legge 7.10.2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)";
 - la L.R. 10.04.2015,n.19 "Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n.20(Norme per la pianificazione paesaggistica";
 - NTA del PAI approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005;
 - ogni altra disposizione normativa applicabile alla materia paesaggistica.
2. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni in materia paesaggistica di cui al comma precedente, la Commissione valuta gli interventi proposti in relazione:
 - alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti;
 - alla congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.



4. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge e in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge nel caso in cui l'originalità delle questioni trattate, richieda un qualificato parere della Commissione stessa.
5. Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto nelle seguenti ipotesi:
 - nel corso dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica, di natura pubblica o privata previsti dall'art.146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii e art. 90 delle N.T.A. allegate al **Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia** (individuato con l'acronimo PPTR) nell'ambito delle competenze sub-delegate ai Comuni dalla Regione Puglia di cui all'art. 7 della L.R. 7 ottobre 2009 n.20 modificata dalla L.R. 10.04.2015,n.19 ad eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli artt. 167 e 181 del d.Lgs 42/2004 ;
 - nel corso dei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica previsti dall'art.91 delle N.T.A. allegate al PPTR;
 - per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono la disciplina del PUTT/P ai sensi dell'articolo 106 delle norme tecniche di attuazione del PPTR
 - ogni qual volta il responsabile del procedimento o il responsabile dell'ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ritenga che un intervento proposto possa incidere negativamente sull'aspetto esteriore dei luoghi.
6. *Nei procedimenti di cui al regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,n.42, e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n.139, la Commissione esprime un parere facoltativo, in assenza del quale l'ente delegato procede comunque sull'istanza*
7. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto.

Articolo 9. Funzionamento delle Commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione, nel corso della prima seduta, nomina al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza. Il Presidente presiede le riunioni e coordina l'andamento dei lavori della Commissione.
2. Alle riunioni della Commissione partecipano senza diritto di voto il responsabile dell'unità organizzativa cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ed il responsabile del procedimento per relazionare sull'istruttoria delle pratiche.
3. La Commissione è convocata dal Presidente, tramite avviso scritto consegnato a mano o tramite posta ordinaria o a mezzo fax o per posta elettronica con almeno cinque giorni naturali e consecutivi di preavviso.
4. La Commissione si riunisce in via ordinaria due volte al mese.
5. La Commissione può essere convocata in seduta straordinaria per comprovate ragioni di necessità e urgenza rappresentate dal responsabile dell'ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
6. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere recapitata tre giorni naturali e consecutivi prima della seduta a mezzo fax o per posta elettronica.



7. La nota di convocazione deve indicare espressamente la data, l'ora e il luogo della riunione e ad essa deve essere allegato l'ordine del giorno della riunione stessa con l'indicazione delle pratiche da esaminare e la descrizione sommaria degli interventi.
8. I componenti della Commissione devono comunicare almeno 48 ore prima della seduta, ridotte a 24 ore in caso di convocazione d'urgenza, la loro indisponibilità a parteciparvi ed eventuali incompatibilità in riferimento alle pratiche da trattare.
9. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere da parte della Commissione.
10. Per la validità delle riunioni e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri, di cui uno deve essere il Presidente ovvero il Vicepresidente.
11. Per l'esame dei progetti la Commissione provvede secondo l'ordine del giorno allegato all'avviso di convocazione. L'ordine del giorno contiene l'elenco di tutte le pratiche secondo l'ordine di presentazione. Possono fare eccezione i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico che per questioni d'urgenza vengono sottoposti all'esame della Commissione anche se non inseriti nell'ordine del giorno.
12. L'ordine del giorno deve comprendere solo le pratiche per le quali la documentazione sia completa e per le quali sia stata redatta l'istruttoria da parte del responsabile del procedimento.
13. Il responsabile del procedimento relaziona obbligatoriamente prima della espressione di parere della Commissione su ciascuna pratica posta all'ordine del giorno.
14. La Commissione, sulla base delle risultanze della relazione istruttoria del responsabile del procedimento, esprime i seguenti pareri:
 - a) parere favorevole motivato;
 - b) parere favorevole motivato con eventuali prescrizioni;
 - c) parere contrario motivato.

Il Presidente sottopone alla Commissione una proposta di parere motivato, formulata come previsto al precedente capoverso, sulla quale i membri esprimeranno voto favorevole o contrario; le ragioni del voto contrario dei membri dissenzienti devono essere verbalizzate. Nel corso della discussione i componenti possono proporre sulla proposta emendamenti sostitutivi, aggiuntivi o modificativi sui quali la Commissione dovrà votare.
15. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente. Nel voto non è ammessa l'astensione.
16. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da persona designata dal responsabile dell'ufficio cui è demandato il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
17. Il Segretario provvede alla redazione del verbale della riunione della Commissione. Il verbale deve indicare: il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti, nonché degli assenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione; l'eventuale richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario.
18. Qualunque sia l'esito del parere espresso dalla Commissione, il segretario è tenuto:
 - ad apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione;
 - a far firmare l'attestazione al Presidente o, in sua vece, al Vicepresidente, facendo apporre la data della seduta di Commissione.



19. I pareri della Commissione sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi pubblicati sull'albo pretorio e sul sito del Comune di Giovinazzo.
20. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Articolo 10. Funzioni del responsabile del procedimento paesaggistico e istruttoria delle pratiche

Il responsabile del procedimento, che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia ed urbanistica, entro quaranta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione paesaggistica deve:

- a) verificare se l'istanza risulta essere corredata della documentazione necessaria e svolgere gli accertamenti del caso;
- b) richiedere le necessarie integrazioni qualora la documentazione allegata all'istanza non sia completa. In tale caso, i termini di decorrenza del procedimento sono sospesi dalla data di richiesta fino a quella di ricezione della documentazione;
- c) verificare la compatibilità fra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato;
- d) mettere a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame, almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima della seduta;
- e) partecipare alla Commissione in qualità di relatore del progetto da valutare per acquisirne il parere;
- f) trasmettere alla "Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Puglia" la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
- g) comunicare all'interessato l'inizio del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e s.m.i.
- h) curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica.

Articolo 11. Termini per l'espressione del parere

1. La commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. Nel caso di procedimenti di autorizzazione paesaggistica il responsabile del procedimento dovrà acquisire il parere della Commissione entro 20 giorni dalla nota di convocazione della medesima Commissione da parte del responsabile dell'ufficio.
3. Nel caso di procedimenti di compatibilità paesaggistica, di cui all'art. 91 delle NTA allegato al PPTR, la Commissione dovrà esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento formale dell'istanza presso il Settore Gestione del Territorio;
4. Decorso i termini di cui ai commi precedenti senza l'espressione del parere da parte della Commissione, il responsabile del procedimento procede in assenza di questo e formula una proposta motivata da allegare alla relazione tecnica illustrativa da trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90. Il responsabile del procedimento dovrà inoltre precisare il mancato parere della Commissione sia alla Soprintendenza, sia al dirigente del Settore Gestione del Territorio.



5. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni non sostanziali che comportino la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del procedimento verificare il rispetto di tali prescrizioni senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione stessa.
6. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni da parte della Commissione determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 12. Criteri per l'espressione del parere

1. Nella valutazione dei progetti la Commissione adotta criteri di esame uniformi e trasparenti.
2. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
3. Entro 30 giorni dal suo insediamento, la Commissione formula, in un documento scritto, i principi e i criteri che adotterà nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame. Tale documento non può derogare dalle disposizioni normative statali e regionali, ai regolamenti e agli atti e strumenti afferenti la pianificazione paesaggistica vigenti.

Articolo 13. Indennità

1. Per i componenti della Commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfetario per la partecipazione alle riunioni. L'importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso territorio.

Articolo 14. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle vigenti norme legislative e regolamentari che regolamentano la materia.

Articolo 15. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la rituale pubblicazione all'albo pretorio online, giusta art.12 comma 3 dello statuto comunale di Giovinazzo.